

Comune di OSCHIRI (Prov. SS)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 28/02/2017	Relazione - parere sul programma triennale assunzioni 2017-2019.
------------------------	---

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune intestato,;

Vista la Parte II - Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

□ l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

□ l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

□ l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

□ l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

□ l'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 che stabilisce che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della norma e alla ricollocazione nei propri ruoli degli esuberanti destinatari dei processi di mobilità;

□ l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";

Visto l'art. 16 comma 1 bis del detto D.L. n. 113/2016 che apporta modifiche all'art. 1 comma 208 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (L. di Stabilità per il 2016) nella parte in cui recita "...qualora il rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti /popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti"

Vista la deliberazione di G.C. n. 130 del 23.12.2016 avente ad oggetto "Mobilità in uscita di dipendente comunale. Approvazione data cessazione servizio" con la quale si conclude il procedimento di mobilità in uscita della dipendente comunale alla data del 30 dicembre del corrente 2016, data dell'ultimo giorno lavorativo presso il comune di Oschiri ed si autorizza il passaggio al Comune di Tula dal giorno 31 dicembre 2016.

Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 07.01.2016, avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale di fabbisogno del personale. Triennio 2016/2018”

Vista la deliberazione di G.C. n. 84 del 06.09.2016, avente ad oggetto l’integrazione della precedente n. 3/2016 a seguito delle innovazioni legislative intervenute con il D.L. 24.06.2016 n. 113 convertito nella L. 7 agosto 2016 n. 160 ed in particolare art. 16 c.1 bis, con la quale si adotta il programma delle assunzioni per il triennio 2016/2018.

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 16.01.2017, avente ad oggetto “Art. 16 L. 183/2011. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale. Anno 2017”, esecutiva, si è rilevata l’inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero.

Vista con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico – Ufficio per la mobilità – in data 11.08.2016, prot. 0042335 P-4.17.1.73 - ai sensi dell’art. 1, comma 234, della L. 208/2015, si dichiara per le Regioni Basilicata, Piemonte e Sardegna e degli enti locali che insistono sul loro territorio che “sono ripristinate ove vi siano risorse disponibili, le facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015”, dichiarando superate le procedure di mobilità e le disposizioni di cui all’art. 1 commi 424 e 425 della L. 190/2014.

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 24 luglio 2014, concernente i rapporti dipendenti /popolazione validi per gli enti dissestati e in predissesto per il triennio 2014/2016 ed in particolare il rapporto per la fascia demografica dei Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, pari a 1/143;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20/06/2016;

Dato atto

- Che il Comune di Oschiri al 31.12.2015 conta una popolazione di 3320 abitanti ed un numero di 20 (venti) dipendenti a tempo indeterminato, e pertanto ha un rapporto dipendenti/popolazione pari a 1/166 (0,00602), inferiore rispetto al rapporto medio di cui al D.M. 24.07.2014;
- che alla luce della Legge 160/2016 l’Ente presenta le seguenti capacità assunzionali:
-Cessazione intervenuta nel 2013, capacità assunzionale a. 2014: possibilità di spesa pari all’80% della spesa dei cessati nell’anno 2013.

-Cessazione intervenuta nel 2014, capacità assunzionale a. 2015: possibilità di spesa pari al 100% dei cessati nell’anno 2014

• Anno cessazione	Spesa personale cessato	Spesa ammissibile %	Spesa ammissibile €.
2013	€ 30.126,58	80%	€ 24.101,26
2014	€ 36.204,69	100%	€ 36.204,69
			Tot. € 60.305,95

Visto:

che l’articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare.

Il comune di Oschiri rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L.296/2006, così come dimostrato nella tabella allegata alla proposta di deliberazione;

preso atto

- che il limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L.296/2006, come modificato dall’art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

Media triennio 2011-2011-2013 €. 913.169,09;

Previsione 2017 €. 824.485,59.

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 90/2014, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 61.790,82;
- che la spesa prevista nell'anno 2017 per lavoro a tempo determinato è pari a €uro 50.664,45 come risulta dall'allegato alla proposta;

richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 27/2015 e n. 16/2016 che confermano la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente, individuando quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizio 2011-2013;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

r a c c o m a n d a

prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;

c e r t i f i c a

- che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come risulta dall'allegato alla proposta;

b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, tenendo sempre presente quanto deliberato dalla Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20/06/2016,

e s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 28.02.2016, avente ad oggetto : "Programmazione triennale assunzioni 2017/2019.

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

F.to Avv. Enrica Gasperini